

Publicato il 07/08/2023



N. 07589/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 04672/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 4672 del 2021, proposto dai signori Francesco Zangobbi e Margherita Mulazzani, rappresentati e difesi dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

***contro***

- il Comune di Bollate, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Sironi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

- l'Ente Parco regionale delle Groane, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, non costituito in giudizio;

***nei confronti***

dei signori Longino Bertuzzo, Patrizia Bertuzzo e Gemma Beltrame, non costituiti in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 28 dicembre 2020 n. 2614, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bollate e i documenti prodotti;

Esaminate le ulteriori memorie, anche di replica, depositate dalle parti con documenti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del 22 giugno 2023 il Cons. Stefano Toschei. Si registra il deposito di note d'udienza dei difensori di entrambe le parti con le quali viene chiesto il passaggio in decisione della controversia senza la previa discussione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. – Il presente giudizio in grado di appello ha ad oggetto la richiesta di riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sez. II, 28 dicembre 2020 n. 2614 con la quale il TAR, con riferimento al ricorso introduttivo (n. R.g. 2407/2018) seguito da due ricorsi recanti motivi aggiunti (aventi rispettivamente ad oggetto l'impugnazione: (ricorso introduttivo) a) del provvedimento comunale dell'1 agosto 2018, recante rigetto delle istanze proposte dal signor Francesco Zangobbi, il 6 e il 24 luglio 2018, volte ad ottenere l'adozione da parte del Comune di Bollate degli atti previsti dalla legge al fine di dare esecuzione d'ufficio all'ordinanza di demolizione n. 104/2002 di abusi edilizi, rivolta contro i confinanti controinteressati e a far dichiarare e riconoscere l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle aree di sedime su cui insistono ed insistevano gli abusi edilizi, precisandone l'estensione, oltre alla conseguente condanna del Comune di Bollate all'adozione dei relativi provvedimenti necessitati *ex lege*, provvedendo alla conseguente trascrizione nei pubblici registri immobiliari; (con il primo ricorso recante motivi aggiunti) b) del provvedimento comunale del 7 luglio 2019, recante rigetto dell'istanza presentata

dal signor Francesco Zangobbi il 28 giugno 2019 e volta ad ottenere l'adozione da parte del Comune di Bollate degli atti previsti dalla legge al fine di reprimere gli ulteriori abusi edilizi perpetrati dai contointeressati confinanti; (con il secondo ricorso per motivi aggiunti) c) del provvedimento comunale del 6 maggio 2019, recante l'attestazione della chiusura del procedimento repressivo avviato con ordinanza n. 104 del 2 aprile 2002), ha dichiarato in parte improcedibile e in parte ha respinto il ricorso introduttivo, ha poi dichiarato improcedibile il primo ricorso recante motivi aggiunti e ha quindi respinto il secondo ricorso recante motivi aggiunti.

2. - La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:

- riferiscono i coniugi Zangobbi-Mulazzani di essere comproprietari di un'unità immobiliare, ove risiedono, sita nel Comune di Bollate e confinante con un lotto di terreno di proprietà dei signori Dino Bertuzzo e Gemma Beltrame e che gli immobili in questione insistono in area paesaggisticamente vincolata perché ricompresi all'interno del Parco delle Groane;

- avendo il Comune di Bollate adottato nei confronti dei loro confinanti, signori Bertuzzo e Beltrame, una ordinanza di demolizione (n. 104/2002) per avere realizzato alcune costruzioni abusive destinate al ricovero di animali non sorrette da alcun titolo edilizio e paesaggistico, gli odierni appellanti formulavano istanza al predetto comune affinché intervenisse per dare esecuzione d'ufficio all'ordinanza demolitoria e quindi per dichiarare e riconoscere l'acquisizione di diritto al patrimonio comunale delle aree di sedime su cui insistevano le opere abusive;

- le richieste avanzate dai coniugi Zangobbi-Mulazzani, poi reiterate nel tempo, venivano respinte con diversi atti comunali (dell'1 agosto 2018, del 6 maggio 2019 e del 7 luglio 2019) sul presupposto che la norma oggetto di applicazione con l'adozione dell'ordinanza di demolizione n. 104/2002 (ovvero l'art. 4 l. 28 febbraio

1985, n. 47) non prevedeva l'istituto dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, nel caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, delle opere abusive e dell'area di sedime, oltre alla circostanza che parte delle costruzioni abusive sarebbe stata già demolita e che era stato acquisito il formale impegno dei proprietari a demolire le restanti porzioni in un periodo successivo;

- i signori Zangobbi e Mulazzani, con un ricorso introduttivo e due ricorsi recanti motivi aggiunti, sul presupposto della illegittimità dei provvedimenti comunali di sostanziale diniego a dare corretta esecuzione all'ordinanza ripristinatoria n. 104/2002 (e al conseguente atto di accertamento di inottemperanza del 13 agosto 2002) e dell'applicabilità al caso di specie delle disposizioni recate dall'art. 7 l. 47/1985 (piuttosto che delle disposizioni recate dall'art. 4 della predetta legge), poi confluite nell'art. 31 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, chiedevano al TAR per la Lombardia il giudiziale accertamento dell'avvenuto trasferimento al patrimonio comunale delle opere abusive e delle corrispondenti aree di sedime a completamento del procedimento repressivo-sanzionatorio edilizio caratterizzato dall'adozione dell'ordinanza di demolizione n. 104/2002 nonché a condannare il Comune di Bollate ad intervenire per la repressione di ulteriori abusi edilizi realizzati in epoca successiva;

- il TAR per la Lombardia, con riferimento alle diverse azioni e domande giudiziali proposte, con la sentenza n. 2614/2020: a) ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di una parte del ricorso introduttivo e del primo ricorso per motivi aggiunti, "*stante l'avvenuta completa rimozione degli abusi sull'area di proprietà dei controinteressati, riconosciuta anche dalla difesa dei ricorrenti*" (così, testualmente, al punto 2, pag. 7, della sentenza di primo grado); b) per quanto attiene alla restante parte del ricorso introduttivo e del secondo ricorso per motivi aggiunti, riferite alla questione sull'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di sedime su cui sono state realizzate le opere abusive, ha respinto le relative domande in quanto, "*La mancata comunicazione dell'ordine ripristinatorio*

*anche alla comproprietaria Beltrame ha impedito il verificarsi dell'effetto acquisitivo al patrimonio comunale del sedime dell'area su cui sono stati realizzati gli abusi, in quanto l'acquisizione delle aree è una sanzione personale rivolta al soggetto che, sebbene non responsabile dell'abuso, risulti inadempiente rispetto all'ordine di demolizione"* (così, testualmente, al punto 5, pag. 8, della sentenza di primo grado).

3. – Propongono quindi appello, nei confronti della suddetta sentenza di primo grado, i signori Francesco Zangobbi e Margherita Mulazzani, limitando il gravame alle sole parti in cui il Tribunale amministrativo regionale ha respinto le domande proposte in primo grado (in parte con il ricorso introduttivo e in parte con il secondo ricorso recante motivi aggiunti), prestando espressa e formale *“acquiescenza alla pronuncia ove dichiara l'improcedibilità del gravame per l'avvenuta rimozione delle opere abusive (capi 1-2)”* (così, testualmente, a pag. 4 del ricorso in appello).

Gli odierni appellanti hanno quindi tracciato, nella presente sede di appello, un unico e complesso percorso contenzioso, che può sinteticamente riassumersi come segue:

- è errato il capo della sentenza di primo grado qui oggetto di appello (nella specie il capo n. 5) nella parte in cui il TAR per la Lombardia ha ritenuto che la mancata comunicazione o notifica dell'ordinanza sanzionatoria n. 104/2002 anche all'altro comproprietario, signora Gemma Beltrame (coniuge del signor Dino Bertuzzo, indicato quale responsabile degli abusi), impedisca l'effetto acquisitivo in favore del patrimonio comunale, in caso di inottemperanza all'ordine demolitorio, trattandosi di sanzione personale non estendibile al soggetto rimasto estraneo al procedimento, in quanto costui non sarebbe stato posto in grado di eseguire l'ordine ripristinatorio;

- ad avviso degli appellanti tale interpretazione delle norme di settore (in particolare dell'art. 7 l. 47/1985, poi confluito nell'attuale art. 31 d.P.R. 380/2001) non può ritenersi corretta, atteso che *“l'estraneità del proprietario (nel caso uno dei*

*comproprietari) nel compimento dell'opera deve risultare da precise circostanze appositamente dimostrate, come chiaramente indicato già dalla Corte Costituzionale nella nota sentenza n. 345/1991 prendendo in rassegna il previgente art. 7 della L. 47/1985" (così, testualmente, a pag. 8 dell'atto di appello), approfondimento che, nel caso in esame, non è stato effettuato. Peraltro, riferiscono ancora gli appellanti, "tanto l'ordinanza demolitiva n. 104/2002 (relativa all'intimata rimozione delle opere edilizie) quanto l'ordinanza repressiva n. 114/2002 (relativa alla cessazione di attività di allevamento abusivo in loco) sono state notificate proprio personalmente a mani della stessa, consegnando direttamente tali atti in copia aperta come emerge dalle rispettive relate di notifica in calce agli atti medesimi (...) ed analogamente dicasi per l'atto di accertamento di inottemperanza del 13.08.2002" (così ancora, testualmente, a pag. 10 dell'atto di appello);*

- ne consegue che la signora Beltrame era perfettamente e pienamente a conoscenza del provvedimento di demolizione, dell'atto di accertamento dell'inottemperanza e del conseguente effetto traslativo *ipso jure*;

- d'altronde sussiste "in materia di acquisizione coattiva di aree per mancato adempimento all'ordine di demolizione di abusi una qualche discrezionalità dell'amministrazione comunale, trattandosi di atto vincolato che si verifica in automatico per il solo e mero fatto del decorso del termine assegnato", sicché "l'effetto traslativo delle aree di sedime delle opere abusive risulta prodotto sin dal 3.07.2002 (ossia con stante l'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni assegnato dall'ordinanza n. 104 del 2.04.2002, come accertato dal provvedimento dichiarativo del 13.08.2002)" (così, testualmente, alle pagg. 16 e 17 dell'atto di appello).

Conclusivamente gli appellanti chiedono la riforma della sentenza di primo grado, con il conseguente accoglimento della domanda di accertamento dell'illegittimo inadempimento del Comune di Bollate in ordine alla corretta e completa esecuzione

dell'ordinanza n. 104/2002 e di condanna del predetto ente locale a disporre l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive (non ancora demolite) e delle relative aree di sedime, ribadendo l'interesse ad ottenere siffatto risultato concreto *"in quanto abitano in una villetta confinante proprio con l'area in questione e certamente il trasferimento di quest'area in capo all'amministrazione comunale rende più improbabile il futuro verificarsi di altri episodi di abuso edilizio"* (così ancora, testualmente, a pagg. 17 dell'atto di appello).

4. – Nel silenzio processuale dell'Ente Parco delle Groane e dei signori Longino Bertuzzo, Patrizia Bertuzzo e Gemma Beltrame, questi ultimi pure intimati nel presente giudizio di secondo grado nella qualità di controinteressati, si è costituito il Comune di Bollate contestando analiticamente le avverse prospettazioni e sostenendo l'adeguatezza nei contenuti della sentenza qui oggetto di appello.

In via preliminare il comune appellato ha fatto propria l'eccezione sollevata dai controinteressati nel corso del giudizio di primo grado (e non scrutinata dal TAR per la Lombardia, avendone ritenuto superfluo l'esame stante l'infondatezza nel merito delle domande proposte dai ricorrenti) circa la carenza di interesse a ricorrere in capo ai coniugi Zangobbi-Mulazzani, atteso che *"L'applicazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale delle aree del Sig. Bertuzzo, invocata da controparte, non incide minimamente sul bene della vita dei ricorrenti"* (così, testualmente, a pag. 2 della memoria di replica del comune).

Le parti costituite hanno presentato ulteriori memorie, anche di replica e note d'udienza, confermando le conclusioni già rappresentate negli atti processuali depositati nel fascicolo digitale del processo.

5. - Il Collegio, in via preliminare, deve farsi carico di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo e dei ricorsi recanti motivi aggiunti proposti in primo grado, per carenza di interesse a ricorrere in capo ai signori Francesco Zangobbi e Margherita Mulazzani, odierni appellanti, sollevata dalla difesa del Comune di Bollate.

L'eccezione merita di essere accolta.

I coniugi Zangobbi-Mulazzani, nella parte conclusiva del ricorso introduttivo del presente giudizio di secondo grado, anticipando eventuali eccezioni in argomento, hanno voluto sottolineare come sussista, pieno, il loro interesse ad ottenere i provvedimenti di esecuzione dell'ordinanza n. 104/2022 e soprattutto affinché il Comune di Bollate acquisisca al patrimonio (e non al demanio, come più volte è stato riferito nel predetto atto processuale, non tenendo conto della precisa indicazione recata dall'art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001) comunale le opere abusive non ancora demolite e le relative aree di sedime.

Nello specifico (e testualmente, si vedano pagg. 17 e 18) gli appellanti hanno ritenuto di poter collegare il loro interesse alla coltivazione del presente giudizio ai seguenti profili:

- *“in quanto abitano in una villetta confinante proprio con l'area in questione e certamente il trasferimento di quest'area in capo all'amministrazione comunale rende più improbabile il futuro verificarsi di altri episodi di abuso edilizio, che invece una proprietà privata – come dimostrato da questa pluriennale vicenda – può ben agevolare, in questo modo ottenendo un notevole miglioramento del contesto ambientale, della qualità della vita ed anche del valore immobiliare del loro compendio, certamente aumentato laddove vi sia la certezza di assenza di abusi edilizi nel lotto confinante”;*

- essi *“vantano anche un interesse strumentale alla decisione laddove – poi – il Comune di Bollate decidesse di porre in asta questo terreno acquisito siccome ritenuto periferico e non strategico, giacché certamente gli stessi parteciperebbero all'asta per acquistarlo e per allargare il giardino della propria abitazione, con indubbio beneficio ed incremento del valore immobiliare del loro compendio di proprietà”.*

Ad avviso del Collegio, anche da una superficiale lettura delle ragioni espresse dagli appellanti in virtù delle quali essi dovrebbero vantare uno specifico interesse



acché il Comune di Bollate demolisca le opere abusive superstiti e, soprattutto, acquisisca al patrimonio comunale le corrispondenti aree di sedime, si evidenzia una prospettazione affatto attuale e concreta circa il vantaggio diretto ed effettivo che nell'immediatezza discenderebbe, con assoluta certezza, dalla positiva coltivazione del presente contenzioso.

Al contrario di quanto vogliono sostenere gli appellanti, dalla documentazione prodotta, dal quadro probatorio che esita dallo sviluppo dei due processi e, non da ultimo, dalle stesse espressioni utilizzate negli atti processuali allo scopo di irrobustire la dimostrazione dell'interesse al ricorso, emerge che detto interesse appare carente dei presupposti di attualità e concretezza pretesi dall'art. 100 c.p.c., al fine di poter proporre e coltivare una domanda giudiziale.

D'altronde, l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella ormai nota sentenza 9 dicembre 2021 n. 22, ha chiarito che il rapporto di *vicinitas*, ossia di stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento contestato, è idoneo a fondare la legittimazione (ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata) cui più spesso si lega, ma senza automatismi, anche l'interesse a ricorrere. Ciò vuol dire che la dimostrazione della sussistenza della legittimazione ad agire e dell'interesse a ricorrere, che entrambi debbono sostenere la proposizione della domanda giudiziale a pena di inammissibilità della stessa, non discende dalla dimostrazione del rapporto di *vicinitas*, perché possa proporsi una domanda giudiziale in materia edilizia, in quanto il criterio della *vicinitas*, quale elemento di individuazione della legittimazione, non può valere da solo ed in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato ovvero (come nel caso qui in esame) dalla sostenuta illegittimità dell'inerzia dell'amministrazione (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 14 luglio 2022 n. 6000).

Sebbene è vero che, per giurisprudenza ormai consolidata, sempre in ragione dello stesso interesse collegato alla *vicinitas*, si ammette che il proprietario di un'area confinante con un immobile abusivo sia titolato a sollecitare l'esercizio del potere

demolitorio (cfr., tra le molte, Cons. Stato, Sez. II 5 maggio 2022 n. 3546), la sollecitazione giudiziale, invece, sempre da parte del vicino, rivolta all'amministrazione al fine di procedere all'acquisizione gratuita dell'area di sedime (pur sussistendo la legittimazione a proporre la relativa domanda in sede giudiziale, in ossequio al criterio della *vicinitas*), non è assistita dall'interesse processuale atteso che, per le ragioni sopra illustrate che esprimono l'insufficienza della motivazioni addotte dagli appellanti a sostegno della proposizione del ricorso in appello (e alla sussistenza dell'interesse ad ottenere la decisione nelle modalità e forme espressamente richieste), il Collegio non rinviene la produzione di alcun effetto, attuale e concreto, favorevole per la sfera giuridica degli odierni appellanti, considerando che per costoro, attualmente, è del tutto indifferente che i beni abusivi superstiti e la relativa area di sedime appartengano ad uno o ad altro soggetto.

6. – A quanto sopra va aggiunto, per completezza di motivazione sul punto, che la stessa Corte costituzionale, nella sentenza citata a conforto degli assunti proposti dagli appellanti, all'opposto di quanto costoro hanno sostenuto, afferma che l'acquisizione gratuita rappresenta una sanzione autonoma, avente come presupposto un illecito diverso dall'abuso edilizio, che consiste nella mancata ottemperanza all'ordine di demolizione in precedenza emesso dall'amministrazione (cfr. Corte Cost. sent. 15 luglio 1991 n. 345 nonché ord. 15 febbraio 1991 n. 82), di talché non può essere considerato come giuridicamente valorizzabile l'interesse di un soggetto a che altri siano fatti bersaglio di una sanzione amministrativa, atteso che la *ratio* che accompagna le previsioni normative che dispongono in tema di irrogazione di sanzioni amministrative (sia pecuniarie che, come nella presente sede, reali) è quella di tendere a ristorare un interesse pubblico violato, situazione dunque estranea alla tutela di interessi privati.

D'altronde – e sotto altro versante – con la citata sentenza n. 345/1991 la Corte costituzionale ha ulteriormente chiarito che l'alternativa tra la demolizione e la conservazione dell'abuso è una scelta discrezionale che spetta all'amministrazione

solo dopo che l'opera è stata acquisita al patrimonio comunale e non in fase di contestazione dell'abuso. L'acquisizione gratuita dell'area, infatti, è una sanzione autonoma che consegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando l'amministrazione ad una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene, definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessi pubblici, vale a dire per la destinazione a fini pubblici, e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.

Ne deriva che (in via generale, atteso che, nel caso di specie e come appresso si dirà, non emergono – allo stato e in considerazione della documentazione prodotta in atti - i presupposti giuridici perché vi sia spazio per l'esercizio del potere di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'area di sedime della proprietà degli odierni controinteressati) la pretesa (*rectius*, la pressione) che vorrebbe esercitare il privato nei confronti dell'amministrazione comunale circa la scelta da assumere tra l'adozione degli atti per addivenire all'acquisizione gratuita ovvero per procedere alla demolizione delle opere abusive costituisce un ambito pretensivo che sfugge agli interessi collegabili alla posizione soggettiva vantata dal privato medesimo (nella specie il proprietario confinante).

7. – Fermo quanto sopra l'appello deve comunque respingersi, attesa l'infondatezza nel merito dei motivi che accompagnano il mezzo di gravame proposto.

In via di fatto va anzitutto segnalato come l'ordinanza di demolizione n. 104 del 2002 è stata assunta dal Comune di Bollate (in epoca antecedente all'entrata in vigore del d.P.R. 380/2001, essendo quest'ultimo entrato in vigore il 30 giugno 2003), ai sensi dell'art. 4 l. 47/1985 e non ai sensi dell'art. 7 l. 47/1985, di talché non possono trovare pianamente applicazione le disposizioni dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.

Ma in disparte tale riflessione, sotto il profilo giuridico, decisiva per la infondatezza dei motivi di appello dedotti, è la comprovata (in atti) circostanza che uno dei comproprietari (la signora Gemma Beltrame) ha ricevuto copia degli atti comunali sanzionatori e del verbale di inottemperanza quale soggetto che ha

accettato di ricevere la notifica per conto del destinatario della stessa (l'altro comproprietario, signor Dino Bertuzzo). La signora Gemma Beltrame non è stata mai specifica destinataria dei suddetti provvedimenti.

Né vale teorizzare che la signora Beltrame, avendo ricevuto in luogo del marito la notifica degli atti repressivo sanzionatori e quindi avendo avuto l'effettiva disponibilità dei plichi che li contenevano, possa averli aperti o comunque essere venuta a conoscenza *aliunde* del loro contenuto. Tale teorizzazione non è utile a rendere possibile l'effetto salvifico di cui all'art. 156 c.p.c., dal momento che le (sopra) supposte circostanza potrebbero militare nel senso della validità di una notifica non correttamente effettuata, ma giammai sostituire una mancata notificazione degli atti in questione. E comunque, a tutto voler concedere, se è vero che la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di atti invalidi è principio generale che, enunciato espressamente per gli atti processuali dall'art. 156, comma 3, c.p.c., è applicabile per analogia a tutti gli atti amministrativi, nel caso di specie lo scopo non si presenta realizzato atteso che la signora Beltrame non ha impugnato la ordinanza n. 104/2002.

Va infatti rimarcato che, per pacifico orientamento giurisprudenziale che il Collegio non ha ragione di non condividere, affinché un bene immobile abusivo possa formare legittimamente oggetto dell'ulteriore sanzione costituita dall'acquisizione gratuita al patrimonio comunale occorre che il presupposto ordine di demolizione sia stato notificato a tutti i proprietari. Risponde infatti ad ovvi principi di tutela del diritto di difesa e di partecipazione procedimentale il non riconoscere idoneità fondativa dell'irrogazione della sanzione dell'acquisizione al patrimonio comunale all'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione da parte dei proprietari che di quest'ultima non abbiano ricevuto regolare notifica. Con la sanzione dell'acquisizione inoltre si viene a pregiudicare definitivamente il soggetto già titolare del diritto di proprietà sui beni confiscati (cioè il fabbricato e le aree circostanti, nella misura indicata dalla legge), per cui necessariamente tale

provvedimento ablatorio, a contenuto sanzionatorio, deve essere notificato al proprietario inciso e, se i proprietari siano più di uno, esso deve essere notificato a tutti, non essendo possibile una spoliazione solo *pro quota*. È evidente che indirizzare il provvedimento monitorio anche al comproprietario dell'immobile costituisce una garanzia per lo stesso, visto che quest'ultimo potrà attivarsi per ottenere la demolizione delle opere abusive al fine di non vedersi spogliato della proprietà dell'area in caso di inottemperanza. (cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI, 22 marzo 2023 n. 2898, Sez. II, 9 gennaio 2023 n. 253 e Sez. VI, 22 luglio 2022 n. 6425).

8. – Le sopra rappresentate considerazioni militano nel senso di non poter accogliere i profili di doglianza dedotti in sede di appello e di poter confermare, sebbene con diversa motivazione, la sentenza di primo grado.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza processuale, per il noto principio di cui all'art. 91 c.p.c., per come richiamato espressamente dall'art. 26, comma 1, c.p.a., di talché esse vanno imputate a carico dei signori Francesco Zangobbi e Margherita Mulazzani e in favore del Comune di Bollate, potendosi liquidare complessivamente nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge. Nulla deve disporsi, per le spese del grado di giudizio, con riferimento all'Ente Parco delle Groane e ai signori Longino Bertuzzo, Patrizia Bertuzzo e Gemma Beltrame non essendosi costituiti nel giudizio di appello.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello (n. R.g. 4672/2021), come indicato in epigrafe, lo respinge e conferma la sentenza di primo grado con diversa motivazione.

Condanna i signori Francesco Zangobbi e Margherita Mulazzani a rifondere le spese del grado di appello in favore del Comune di Bollate, in persona del Sindaco *pro tempore*, che liquida complessivamente nella misura di € 4.000,00 (euro quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Nulla per le spese del grado di appello con riferimento alle altre parti intimare e non costituite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 22 giugno 2023 con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere

Stefano Toschei, Consigliere, Estensore

Lorenzo Cordi', Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Stefano Toschei**

**IL PRESIDENTE**

**Sergio De Felice**

**IL SEGRETARIO**